

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 88/33/2011

FATTO

Con sentenza n. 25 del 10/2/2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Varese sezione n. 9 ha respinto il ricorso di Za. Ca. e di Te. En. che chiedevano la pronuncia di nullità della cartella esattoriale notificata ex art. 140 c.p.c. relativa a plusvalenza di cessione di azienda avvenuta nel 2002 in quanto la cedente era cessata dal 2004, la cartella era priva di idonea motivazione e mancante del nominativo del funzionario responsabile.

I primi giudici hanno rilevato che la liquidazione è stata correttamente sviluppata e che il vizio di notifica andava rivolto verso il concessionario e non verso la Agenzia delle Entrate di Saronno.

Con atto di appello depositato il 23/12/2010 i contribuenti hanno contestato tale decisione ribadendo la nullità della notifica della cartella esattoriale e dichiarando di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento e di liquidazione, censurando la mancanza di motivazione della prima decisione e per il resto ribadendo tutto quanto già dedotto in primo grado.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita l'8/2/2011 ribadendo il difetto di legittimazione e l'inaccogliibilità in gravame della istanza di sospensione.

L'Esatri si è costituita per la prima volta in appello eccependo che mancava la vocatio in ius in primo grado e ribadendo la correttezza della notifica.

All'esito della udienza di discussione la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Indubbiamente il ricorso di primo grado presenta lacune che, per quanto stigmatizzabili non impediscono di ritenerlo valido nei confronti sia dell'Erario che dell'Esatri.

Indubbiamente a pagina 4 si legge che... "ricorrono contro l'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate di Saronno" e quindi dal tenore letterale manca in toto l'indicazione dell'Esatri.

Ma il ricorso è stato notificato all'Esatri, nella motivazione è contestata la notifica errata della cartella esattoriale e le conclusioni sono state per la nullità della cartella e degli atti prodromici.

Gli atti vanno letti e interpretati e una corretta interpretazione porta a rilevare che ben si poteva chiaramente capire che le doglianze principali erano due:

- a) omessa notifica dall'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento
- b) irregolare notifica della cartella esattoriale

Sulla prima l'Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado nulla ha detto e nulla ha provato sicché oggi non si ha la prova che il primo atto di accertamento sia stato portato a conoscenza del contribuente in modo regolare.

Sulla seconda si rileva che la notifica è del 2007 quando la società è stata cancellata nel 2004.

A nulla rilevano le dotte illustrazioni sulle modalità di notifica: una società cancellata è un soggetto che per l'ordinamento non esiste più. Le notifiche vanno effettuate in capo ai soci al loro domicilio e all'organo rappresentata al suo personale domicilio.

Ogni atto indirizzato alla sede di una società, che non esiste più come soggetto di diritto, è un atto nullo.

La sentenza di primo grado ha totalmente omissso di motivare sulla prima eccezione ma, per l'accoglimento della seconda e per economia di processo, il rinvio al primo giudice sarebbe inutile.

Superati gli altri argomenti dei contribuenti perché assorbiti nelle eccezioni accolte.

Sulle spese di lite occorre quanto mai la compensazione` per le reciproche condotte processuali.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano - sezione 33°, così statuisce:

- 1 - accoglie in toto l'appello e dichiara la nullità della notifica della cartella esattoriale dedotta in giudizio e la inesistenza degli atti prodromici
- 2 - compensa le spese di lite